



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/COO/me

Roma, 26 luglio 2021

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori**  
**Commercialisti e degli Esperti Contabili**  
**di CAGLIARI**  
**Viale Trento 94**  
**09123 Cagliari (CA)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 135/2021\_elezioni comitato pari opportunità \_ sanzioni disciplinari \_ componenti seggio*

In relazione al quesito del 6 luglio 2021 con il quale si chiede,

- a) se può presentare la propria candidatura per l'elezione del comitato pari opportunità l'iscritto nei confronti del quale il Consiglio di disciplina ha deliberato la cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare (censura e sospensione) irrogata da più di due anni ma meno di cinque;
- b) se i candidati per l'elezione del comitato pari opportunità possano presentare le proprie candidature a far parte del seggio elettorale;

si osserva quanto segue.

L'art. 8 comma 3 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati pari opportunità prevede che non possano essere eletti a componente del Comitato coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari.

Tale disposizione va coordinata con le previsioni dell'art. 27 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, il quale al comma 2 stabilisce che *"In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 139/05, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irrepreensibile, decorsi rispettivamente: due anni dall'esecuzione per il caso della censura; tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione"*.

La norma del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare trova il suo fondamento nel principio di proporzionalità della sanzione, che non può compromettere la posizione dell'iscritto oltre una ragionevole durata della medesima.

Pertanto, premesso quanto sopra, si ritiene che l'iscritto possa presentare la propria candidatura a componente del Comitato pari opportunità qualora abbia chiesto ed ottenuto dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine competente - ai sensi del comma 3 del sopra indicato art. 27 - il riconoscimento della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari subite.

In relazione al secondo quesito, si osserva che le elezioni dei membri del CPO sono collegate a quelle del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori.

Infatti, l'art. 8, comma 1-bis del d.lgs. n. 139/2005 prevede che sia istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine il comitato pari opportunità e l'art. 4, comma 1 del Regolamento per l'elezione dei CPO prevede espressamente che il Comitato venga eletto e rinnovato in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine. Inoltre, l'art. 8, comma 8 del regolamento per l'elezione del CPO per quanto non ivi espressamente previsto rinvia alle disposizioni del Regolamento per l'elezione dei Consigli dell'ordine, tra cui anche agli artt. 7 e 13 che regolano la composizione e costituzione del seggio elettorale.

Pertanto, considerata l'esigenza di garantire l'indipendenza dei componenti del seggio elettorale, si ritiene che così come è preclusa ai candidati alle elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori la possibilità di far parte del seggio elettorale, la stessa possibilità sia preclusa anche ai candidati per l'elezione del comitato pari opportunità.

Cordiali saluti

Massimo Miani

